

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE del COORDINAMENTO n. **49** del **01 MAR. 2021**

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DELIBERE DEL CIPE 10 AGOSTO 2016, N. 25 E N. 26 E 22 DICEMBRE 2017, N. 95. ATTO MODIFICATIVO DEL 13 MARZO 2018. AREA TEMATICA "TURISMO CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI" – LINEA DI INTERVENTO "PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO". AZIONE "MOLISE CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTONARRAZIONE E COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI". "UN PATTO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA – EDIZIONE 2019-2021" - Poietika edizione 2020 – CUP H19E19001270001 - CIGZ412EDC06F**

**Contratto di somministrazione di lavoro a termine e imputazione attività –figura professionale livello C1 – LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE**

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il "contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'Agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore";

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n.101, che reca in epigrafe "Utilizzo di contratti di lavoro flessibile";

VISTO in particolare il comma 2 del predetto articolo;

TENUTO CONTO che la disciplina della somministrazione di lavoro – ex lavoro interinale contenuta negli artt. dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato e che la stessa sia utilizzata nei limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore (art.31 comma 2 e 4 D.Lgs. 81/2015);

CONSIDERATO che la Fondazione Molise Cultura ha la necessità di acquisire, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, il servizio di somministrazione lavoro temporaneo, a seconda delle proprie esigenze in termini temporali e in termini di unità di figure professionali ascrivibili alla categorie A, B, C e D di cui al vigente CCNL Federculture da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della Fondazione con un valore complessivo massimo presunto pari a € 30.000,00 (IVA inclusa sul margine di agenzia);

VISTO il Verbale del C.d.A della Fondazione Molise Cultura del 30 settembre 2020; Punto 1) Situazione risorse umane – determinazioni;

PRECISATO che detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dalla Fondazione Molise Cultura, riservandosi quest'ultima la possibilità di richiedere, in sede di esecuzione del contratto, l'attivazione anche di nessun contratto di somministrazione, senza possibilità per l'agenzia per il lavoro aggiudicataria di vantare alcuna pretesa;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett.a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ai sensi del quale: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti pubblici ed enti pubblici equivalenti di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n.52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

VERIFICATO ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non vi sono convenzioni attive stipulate da Consip Spa aventi ad oggetto la fornitura suddetta, né è stata rinvenuta sul MePA all'interno del portale [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it) la suddetta fornitura;

CONSIDERATO CHE con determinazione del Responsabile del Coordinamento n. 274 del 07/10/2020 si disponeva tra l'altro di promuovere un'indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa per l'affidamento del servizio somministrazione di lavoro temporaneo mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;

VISTO il verbale della Commissione redatto in data 13 ottobre alle ore 10:00 presso gli uffici della Fondazione Molise Cultura, in Via Milano, 15 di aggiudicazione del servizio all'operatore economico denominato "Manpower Group", Agenzia Via Giuseppe Garibaldi, 71, 86100 Campobasso CB con sede Legale ed Amministrativa in Via Rossini, 6/8 20122 Milano P.IVA 11947650153;

DATO ATTO che l'operatore economico aggiudicatario ha dato dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico organizzativi necessari per l'affidamento del servizio in oggetto;

VERIFICATA la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti contributivi e previdenziali attraverso il documento unico di regolarità contributiva dell'operatore economico "Manpower Group", Agenzia Via Giuseppe Garibaldi, 71, 86100 Campobasso CB con sede Legale ed Amministrativa in Via Rossini, 6/8 20122 Milano P.IVA 11947650153 (Numero Protocollo INPS\_ 23804399 del 15/11/2020 con scadenza validità 15/03/2021 e con esito regolare, conservato agli atti presso i competenti uffici);

DATO ATTO che è risultato risulta necessario pervenire alla proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, dell'affidamento diretto del servizio di somministrazione lavoro temporaneo, a seconda delle proprie esigenze in termini temporali e in termini di unità di figure professionali ascrivibili alla categorie A, B, C e D di cui al vigente CCNL Federculture da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della Fondazione con un valore complessivo massimo presunto pari a € 30.000,00 (IVA inclusa sul margine di agenzia) e che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7/8/1990 n.241, relativamente al contenuto del presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi della legge n. 190/2012 e D.P.R. n. 62/2013;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Coordinamento n. 4 del 13 gennaio 2020 con la quale, tra l'altro si determinava di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi all'operatore economico "Manpower Group", Agenzia Via Giuseppe Garibaldi, 71, 86100 Campobasso CB con sede Legale ed Amministrativa in Via Rossini, 6/8 20122 Milano P.IVA 11947650153;

VISTA la proposta di contratto di somministrazione di lavoro a termine n. 204938396 pervenuta alla Fondazione Molise Cultura in data 15 gennaio 2021 e acquisita al protocollo in arrivo n. 28/2021 del 18 gennaio 2021;

➤ VISTA altresì la Determinazione del Responsabile del Coordinamento n. 9 del 18 gennaio 2021 che tra l'altro determinava di dare mandato al Presidente della Fondazione Molise Cultura di procedere alla stipula del contratto di lavoro somministrazione di lavoro a termine n. 204938396; di prendere atto che il professionista selezionato e proposto dall'agenzia di somministrazione di lavoro temporaneo, dott Nikolaus Hantjoglu, Livello C 1, inizierà la propria attività presso la Fondazione Molise Cultura a far data dal 18 gennaio 2021 al 29 gennaio 2021, con possibilità di proroga, per 5 giorni a settimana per un impiego part-time di 20 ore settimanali; di stabilire che il professionista dott Nikolaus Hantjoglu sarà impegnato per l'implementazione delle attività previste dal progetto PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DELIBERE DEL CIPE 10 AGOSTO 2016, N. 25 E N. 26 E 22 DICEMBRE 2017, N. 95. ATTO MODIFICATIVO DEL 13 MARZO 2018. AREA TEMATICA "TURISMO CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI" – LINEA DI INTERVENTO "PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO". AZIONE "MOLISE CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTONARRAZIONE E COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI". "UN PATTO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA – EDIZIONE 2019-2021" - Poietika edizione 2020 – CUP H19E19001270001;

CONSIDERATO che in data 04 febbraio 2021 prot. n. 74/21 la Fondazione Molise Cultura ha provveduto a trasmettere alla "Manpower Group", Agenzia Via Giuseppe Garibaldi, 71, 86100 Campobasso CB con sede Legale ed Amministrativa in Via Rossini, 6/8 20122 Milano P.IVA 11947650153 il relativo foglio presenze per

il professionista dott Nikolaus Hantjoglu, Livello C1 che ha svolto le proprie attività in coerenza con le aspettative e le esigenze della Fondazione Molise cultura;

VISTA la fattura elettronica 2021-0011269 del 2021-01-31 (Sdi\_file\_4531238557\_10/02/2021) per un importo pari a € 987.94 iva inclusa;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura elettronica n 2021-0011269 del 2021-01-31 per un importo pari a € 987.94 all'agenzia "Manpower Group", Agenzia Via Giuseppe Garibaldi, 71, 86100 Campobasso CB con sede Legale ed Amministrativa in Via Rossini, 6/8 20122 Milano P.IVA 11947650153;

DATO ATTO che la spesa prevista sarà imputata sul capitolo 421- Progetti Speciali del redigendo Bilancio 2021, attinenti alle finalità del presente provvedimento;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti ed affidamenti pubblici, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., per cui si indicano di seguito il relativo CUP H19E19001270001 e CIG Z412EDC06F;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento per l'acquisizione per l'acquisto in economia di forniture di beni e servizi della Fondazione Molise Cultura e lo Stato della stessa Fondazione;
- il D.L.vo nr. 33 del 14/03/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che ha abrogato l'art. 18 del D. L. 83/2012 convertito in legge nr. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella Pubblica Amministrazione;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTO di poter provvedere in merito


#### DETERMINA

- di assumere le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n 2021-0011269 del 2021-01-31 per un importo pari a € 987,94 all'agenzia "Manpower Group", Agenzia Via Giuseppe Garibaldi, 71, 86100 Campobasso CB con sede Legale ed Amministrativa in Via Rossini, 6/8 20122 Milano P.IVA 11947650153;
- di imputare la spesa per l'acquisizione dei servizi di cui sopra sul capitolo 421- Progetti Speciali del redigendo Bilancio 2021, attinenti alle finalità del presente provvedimento;
- di considerare il presente affidamento soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. e, quindi, si riporta di seguito il relativo CUP H19E19001270001 CIGZ412EDC06, che pertanto, il relativo importo di aggiudicazione sarà corrisposto esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dalla ditta con propria autocertificazione;
- di assoggettare il presente affidamento agli adempimenti previsti dall'Art. 18 del D.L. n 83/2012 convertito in L.134/2012;
- di assoggettare il presente provvedimento ai termini di pubblicità e comunicazione previsti dal D.L.vo n. 33 del 14/03/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Reg: UE 2016/679), per quanto applicabili.

Campobasso, 01/03/2021

L'Istruttore

Vincenzo Di Elio



Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco

